

Notificazione

(art. 64, cpv. 3, della legge federale sul diritto penale amministrativo, DPA)

E notificato al signor *Monza Giuseppe*, nato il 10 marzo 1974, domiciliato a Abbiadegrasso (I):

In applicazione dell'articolo 64 DPA, l'Ufficio federale delle comunicazioni l'ha condannato il 18 dicembre 2000, per infrazione ai sensi dell'articolo 52 cpv. 1 lett. e della legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC), a una multa di Fr. 640.- e a delle spese del procedimento di Fr. 220.-.

Il decreto penale può essere consultato presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Sezione diritto e mercato Svizzera latina, rue de l'Avenir 44, 2503 Bienne.

Contro il decreto penale, l'interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 67 cpv. 1 DPA). L'opposizione dev'essere presentata per scritto all'amministrazione che ha emanato il decreto penale (art. 68 cpv. 1 DPA). A domanda o con il consenso dell'opponente, l'amministrazione può trattare l'opposizione come richiesta del giudizio di un tribunale (art. 71 DPA). Se non è fatta opposizione entro il termine legale, il decreto penale è equiparato a una sentenza esecutiva (art. 67 cpv. 2 DPA).

L'imputato può, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, interporre reclamo contro la condanna nelle spese presso la Camera d'accusa del Tribunale federale (art. 91 cpv. 1 DPA). Con il reclamo si può far valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza. Il reclamo deve essere presentato in due esemplari con le conclusioni e una breve motivazione e firmato dal reclamante (art. 28 cpv. 2 e 3 DPA). Se, entro il termine legale, non è stato interposto reclamo, la condanna nelle spese è equiparata a una sentenza giudiziaria (art. 96 cpv. 2 DPA).

L'importo totale di Fr. 860.- è pagabile all'Ufficio federale delle comunicazioni (conto corrente postale 25-383-2).

30 gennaio 2001

Ufficio federale delle comunicazioni